

Provincia di Biella

**Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo da falda profonda, in Comune di Cerrione, per uso Produzione Beni e Servizi e Civile, rinnovata alla Società GRUPPO BARDELLI S.p.A. con D.D. n° 1.606 del 22.10.2024. PRAT. 844**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.606 del 22.10.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 23 luglio 2024 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "Gruppo Bardelli S.p.A.", relativo alla derivazione d'acqua pubblica sotterranea in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;
2. Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii. nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società "Gruppo Bardelli S.p.A." (codice fiscale 09965410153), con sede in Vittuone (MI) - Via G. Pascoli n° 4, il rinnovo della precedente concessione accordata con D.D. 08 ottobre 2007 n° 3.334, per continuare ad derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 15,00 e un volume massimo annuo di metri cubi 100.000 - a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 3,17 d'acqua da falde sotterranee profonde, mediante un pozzo esistente, in Comune di Cerrione (BI), ad uso Produzione di beni e servizi (raffreddamento ed attività di processo) e civile (alimentazione impianto antincendio), senza obbligo di restituzione di reflui o eccedenze;
3. di prendere atto che il Codice Utenza Regionale (C.U.R.) relativo alla derivazione d'acqua pubblica in parola, attribuito dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n° 44/2000 ai fini della riscossione, da parte della medesima Amministrazione regionale, del canone demaniale annuo dovuto per effetto della presente concessione, è BI00392;
4. Di rinnovare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 15 successivi e continui, decorrenti dal 31 dicembre 2022, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. n° 3.334/2007, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previa continuazione del pagamento del corrispondente canone demaniale annuo, dovuto sulla base dei parametri indicati all'art. 5 del disciplinare sottoscritto in data 23 luglio 2024 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.361 di Rep. del 23 luglio 2024

**Art. 10 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico delle concessionarie tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza delle concesse derivazioni, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare eventuali lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è

tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Le concessionarie assumono inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI